

# FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA SU FINANZIAMENTI

# Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c.)

Vers. N. 35 del 25/09/2025

# INFORMAZIONI SUL CONFIDI UNI.CO.

#### UNI.CO. - SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona Telefono 071 2868725 – Fax 071 8853404

E-mail: <u>uni-co@legalmail.eu</u> - sito internet: <u>www.uni-co.eu</u>

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n.01422550424 - REA n. 130141 - Partita IVA 01422550424

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

#### INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Sezione da compilare nel caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Account Manager Rete Diretta				
Nome		Cognome		
Account Manager R	Account Manager Rete Agenti / Agenti in Attività Finanziaria / Mediatori Creditizi / Altro			
Ragione Sociale				
	Agente in attività finanziaria		Mediatore Creditizio	
Nome		Cognome		
n. iscrizione OAM		Data Iscrizione OAM		
Tel/cell		e-mail		
sede				

# CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

UNI.CO. SOC.COOP. è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore dei soci. Tali garanzie sono a prima richiesta su finanziamenti bancari di cassa o su crediti di firma, anche sotto forma di leasing o factoring, finalizzate alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale (socio), per capitale, interessi e delle spese. Il rapporto è regolato dalle convenzioni in vigore con gli Istituti finanziatori.

Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, I Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sottoindicate. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.

La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

La garanzia rilasciata a favore degli Istituti Finanziatori è regolata da specifiche convenzioni. In altri termini, il finanziamento richiesto dal socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Nel caso in cui il socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, l'Istituto finanziatore procederà all'escussione del debito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1203 Codice Civile, a seguito della liquidazione ai finanziatori degli importi dovuti, UNI.CO. SOC.COOP. acquisisce il diritto di rivalersi sul socio e sui terzi garanti per le somme pagate.

# **AMMISSIONE SOCIO**

Per ottenere la garanzia di UNI.CO. SOC.COOP. il soggetto deve acquisire la qualità di socio. All'uopo lo stesso presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle azioni ordinarie e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La qualità di socio viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all'esclusione, a norma dello statuto sociale. L'impresa potrà usufruire anche più volte dell'intervento di garanzia di UNI.CO. SOC.COOP.

#### PRESTAZIONE DI GARANZIA

La garanzia rilasciata da UNI.CO. SOC.COOP. è una garanzia variabile con copertura fino al 100% dell'importo deliberato. La garanzia risponde sull'importo della quota di capitale residua alla data di insolvenza oltre interessi contrattuali ed eventuali spese legali relative alle azioni di recupero. UNI.CO. SOC.COOP. non risponde comunque oltre il massimale di garanzia deliberato.

La delibera di UNI.CO. SOC.COOP. per il rilascio della garanzia verte sulla valutazione del merito creditizio (scoring interno) dell'operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare UNI.CO. SOC.COOP. valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità reddituale dell'attività svolta e le prospettive di sviluppo degli investimenti effettuati o da realizzare e la solvibilità delle garanzie accessorie che assistono l'operazione. In considerazione di tali elementi UNI.CO. SOC.COOP. si riserva la facoltà di non deliberare quelle richieste di garanzia per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

Per le delibere di garanzia accolte positivamente UNI.CO. SOC.COOP. si costituisce fideiussore solidale ed a titolo irrevocabile a garanzia della regolare restituzione dei finanziamenti erogati dagli Istituti finanziatori ai soci; la garanzia rilasciata si intende pertanto a prima richiesta, con patto di inopponibilità preventiva di eccezione e conseguente rinuncia espressa al beneficio di escussione ex art. 1944 c.c.



In caso di garanzie prestate a favore del socio, concorrenti con la garanzia del Confidi, si sottolinea che le fideiussioni prestate dal Confidi sono distinte e separate rispetto alle garanzie concorrenti, ciò in ragione dell'assenza di interesse comune tra lo scopo mutualistico perseguito dal Confidi e le prestazioni di garanzie da parte di terzi, con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione.

L'impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di garanzia, che l'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di garanzia e quant'altro previsto dal Confidi medesimo.

Ai sensi della Circ. n. 648 del MCC relativa al "Piano di Trasparenza" si precisa che, codesto Confidi opera con il Fondo Centrale di Garanzia e che, qualora il socio richieda esplicitamente l'intervento del Fondo, verrà valutata l'ammissibilità a tale intervento.

#### **GARANZIE RILASCIATE SU FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

Qualora UNI.CO. s.c. deliberi garanzie su finanziamenti per i quali siano previsti contributi in c/interessi e/o in c/capitale, nei casi in cui le risorse destinate per tali agevolazioni giungano a termine, o la relativa domanda di agevolazione non rientri in graduatoria, il rischio a cui si sottopone il cliente/socio è quello di sostenere il perfezionamento del finanziamento da parte della banca senza beneficiare delle agevolazioni ammissibili.

Nel caso di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti agevolati dove le domande sono selezionate tramite una procedura a Sportello (ex art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di presentazione su apposite piattaforme e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, il rischio, nel caso in cui le risorse siano terminate dopo che il finanziamento sia stato perfezionato, è quello di sostenere i costi del finanziamento e non percepire i benefici previsti dalle rispettive normative.

Nel caso di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti agevolati dove le domande sono selezionate tramite una procedura a Graduatoria, il rischio, nel caso in cui la domanda di agevolazione non sia rientrata nella graduatoria ma il finanziamento sia stato perfezionato, è quello di sostenere i costi del finanziamento e non percepire i benefici previsti dalle rispettive normative.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

# 1) DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA E ISTRUTTORIA GARANZIA

I diritti di segreteria per richiesta e istruttoria garanzia sono a copertura delle spese sostenute dal Confidi per la raccolta della richiesta di garanzia e delle spese relative a pratiche e formalità necessarie al rilascio della garanzia e sono riconosciuti a UNI.CO. al momento del conferimento dell'incarico a titolo di corrispettivo.
I diritti di segreteria vengono calcolati sull'importo richiesto come finanziamento in base alla seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA
da 0 a 5.000	80,00 €
da 5.001 a 10.000	150,00 €
da 10.001 a 20.000	250,00 €
da 20.001 a 30.000	375,00 €
da 30.001 a 40.000	500,00 €
da 40.001 a 50.000	625,00 €
da 50.001 a 75.000	950,00 €
da 75.001 a 100.000	1.250,00 €
da 100.001 a 125.000	1.500,00 €
da 125.001 a 150.000	1.875,00 €
da 150.001 a 320.000	2.500,00 €
da 320.001 in poi	3.000,00 €

- In caso di **revisione fidi a revoca** <u>non</u> viene calcolato l'importo sopra illustrato;
- In caso di pratica **Antiusura**, che deriva da pratica ordinaria, non vengono richiesti i diritti di segreteria per richiesta garanzia, in quanto già versati nella precedente pratica ordinaria;
- In caso di pratica che richieda un "Cambio banca" rispetto ad una precedente pratica di garanzia già deliberata, i diritti di segreteria per richiesta di garanzia verranno calcolati scontando quelli già versati nella pratica precedente;
- Per il prodotto 13^/14^ mensilità/circolante si applica una scontistica del 30% sui diritti di segreteria per richiesta garanzia;
- In caso di agevolazione L.R. n. 10/2017, ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 e RESTART FARE IMPRESA (Delibera Cipe n.49 10/08/2016) i diritti di
  segreteria per richiesta garanzia non sono dovuti;
- In caso di prodotto di Banca AideXa S.p.A. i diritti di segreteria per richiesta garanzia <u>non</u> sono dovuti;
- I Diritti di Segreteria per Richiesta e Istruttoria Garanzia NON POSSONO in nessun caso formare oggetto di restituzione a favore del Socio/Cliente.

# 2) COMMISSIONE DI GARANZIA

La commissione di garanzia è determinata in funzione dell'importo della garanzia, della sua tipologia e della durata.

La commissione è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento o del rinnovo dell'operazione mediante bonifico bancario a UNI.CO. SOC.COOP. In ogni caso l'importo delle commissioni di garanzia, se dovuta, non può essere inferiore a 50,00 Euro.

# "FINANZIAMENTI RATEALI"

Per i finanziamenti Rateali la commissione a favore del confidi viene calcolata come segue:

OPERAZIONE	ORDINARIO	Linea Fondo Centrale Garanzia	LEASING
* A breve termine	min 2,21% - max 5,01%	min 1,54% - max 4,15%	
** A medio termine	min 3,16% - max 8,89%	min 2,20% - max 7,36%	min 2,53% - max 7,79%
*** A lungo termine	min 5,52% - max 14,28%	min 3,84% - max 11,82%	min 4,86% - max 13,12%

Per periodi intermedi si applicano le commissioni dello scaglione immediatamente precedente (es 20 mesi si applica lo scaglione del periodo di 18 mesi).

In caso di leasing nei calcoli delle commissioni da versare non va considerato l'importo dell'acconto.

<sup>\*\*\*</sup> durata da 72 a 300 mesi



#### "AFFIDAMENTI o FIDEIUSSIONI BANCARIF"

In caso di Affidamenti o Fideiussioni Bancarie, nuovi o revisioni annuali, la commissione totale di garanzia annua è calcolata sull'importo garantito in base alla seguente tabella:

SCORING	Eccellente	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Critico
Linea Ordinaria controgarantita	2,07%	2,21%	2,34%	2,48%	2,76%	3,17%
Linea Fondo Centrale Garanzia	1,04%	1,38%	1,73%	2,07%	2,42%	2,76%

Per le operazioni deliberate fino al 31/12/2025, in caso di Linea Fondo Centrale Garanzia, all'importo finale della commissione di garanzia si applica una scontistica del 40%.

Per il prodotto 13^/14^ mensilità/circolante si applica una scontistica del 30% sulle commissioni di garanzia.

#### Nel caso in cui il finanziamento non sia assistito da controgaranzia gli importi indicati sopra subiranno un aumento del 34%

Si precisa che, le commissioni di garanzia saranno applicate anche in caso di moratorie, procedura di accodamento rate, ristrutturazione dei mutui, prolungamenti dei piani di ammortamento e più in generale nei casi di rinegoziazioni che comportino un aumento del rischio per UNI.CO. SOC.COOP. rispetto alla garanzia originariamente rilasciata.

#### "CREDITO FUTURO MARCHE"

Condizioni applicate alle garanzie ammesse alle misure agevolative previste dalla programmazione Regionale FESR 2021-2027

Per la consultazione integrale dei Regolamenti, delle caratteristiche e della documentazione inerente agli strumenti agevolativi del Fondo "Nuovo Credito" si fa rimando alle apposite sezioni disponibili nella piattaforma www.creditofuturomarche.it

- > sezione ORDINARIA Fondo Nuovo Credito (FNC-ORD) azione 1.3.5.1 programma FESR MARCHE 2021-2027. Misura a Sportello. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione dell'importo della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,60% annuo e non può superare cumulativamente con i diritti di segreteria il massimale previsto pari a € 5.000 (con esclusione di quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).
- > sezione ORDINARIA "Secondo Sportello" Fondo Nuovo Credito (FNC-ORD) finanziato con Risorse Regionali di cui alla Legge Regionale n.16 del 31/07/2024. Misura a Sportello. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione dell'importo della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,60% annuo e non può superare cumulativamente con i diritti di segreteria il massimale previsto pari a € 5.000 (con esclusione di quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).
- > sezione INTERNAZIONALIZZAZIONE Fondo Nuovo Credito azione 1.3.4.2 programma FESR MARCHE 2021-2027. Misura a Graduatoria. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione dell'importo della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,60% annuo e non può superare cumulativamente con i diritti di segreteria il massimale previsto pari a € 5.000 (con esclusione di quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).
- > sezione START UP Fondo Nuovo Credito azione 1.1.6.1 programma FESR MARCHE 2021-2027. Misura a Graduatoria. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione dell'importo della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,60% annuo e non può superare cumulativamente con i diritti di segreteria il massimale previsto pari a € 4.000 (con esclusione di quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).
- > sezione PATRIMONIO PMI Fondo Nuovo Credito (FNC-PAT) azione 1.3.5.1b) programma FESR MARCHE 2021-2027. Misura a Sportello. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,60% annuo e non può superare cumulativamente con i diritti di segreteria il massimale previsto pari a €5 .000,00 (con esclusione dei costi recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).
- Sezione AGRICOLTURA Fondo Nuovo Credito (FNC-AGRI) finanziato con risorse del COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) 2023-2027 DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE MARCHE. Misura a Sportello. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,50% annuo e non può superare cumulativamente con i diritti di segreteria il massimale previsto pari a € 12.500,00 (con esclusione dei costi recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).
- > Sezione INVESTIMENTI E LIQUIDITA Fondo Nuovo Credito (INV-LIQ) finanziato con risorse di cui alla delibera di Giunta Regione Marche n.1172/2025. Misura a Sportello. La commissione di garanzia massima, determinata in funzione della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,60% annuo e non può superare il massimale previsto pari a € 4.000,00 (con esclusione dei costi recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni, e degli altri costi non recuperabili come i diritti di segreteria per richiesta garanzia).

# "L.R. n. 10/2017" e "RESTART FARE IMPRESA"

SOLO nel caso in cui il finanziamento sia assistito dall'agevolazione L.R. n. 10/2017, ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 e RESTART FARE IMPRESA (Delibera Cipe n.49 10/08/2016), la commissione di garanzia, relativa alle sole spese di gestione, è pari al 3% (2,9% In caso di Linea Fondo Centrale Garanzia) dell'importo del finanziamento erogato.

### "BANCA AIDEXA"

SOLO in caso di prodotto di Banca AideXa S.p.A. <u>la commissioni di garanzia è pari a zero.</u>

Il costo sostenuto dal Confidi per la concessione e gestione della garanzia quale "premio agevolato" è remunerato da Banca AideXa S.p.A che eroga il finanziamento ed è incluso nell'importo che il Cliente dovrà riconoscere al Soggetto Finanziatore a titolo di spese di istruttoria in forza di quanto pattuito con il contratto di finanziamento.

#### 3) SPESA LINEA FONDO CENTRALE DI GARANZIA

La spesa è richiesta solo in caso di rilascio garanzia con Fondo Centrale di Garanzia ed è calcolata sulla quota garantita da UNI.CO. SOC.COOP. La spesa è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento ed è determinata in funzione della dimensione aziendale in base alla seguente tabella:

DIMENSIONE AZIENDALE	Micro	Piccola	Media	Mid Cap
SPESA	0,15%	Min 0,20% - Max 0,70%	Min 0,25% - Max 1,25%	Min 0,30% - Max 1,55%

Una parte dell'importo è a copertura della Commissione che il Confidi è tenuto a versare obbligatoriamente al FCG, l'altra parte copre di costi di struttura per la gestione della pratica. In ogni caso l'importo della SPESA LINEA FONDO CENTRALE DI GARANZIA non può essere inferiore a 50,00 Euro.

#### "CREDITO FUTURO MARCHE"

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito dalle agevolazioni del FONDO "NUOVO CREDITO" PER LE IMPRESE sezione ordinaria (FNC-ORD), sezione ordinaria (FNC-ORD "Secondo Sportello" L.R.16/2024), sezione internazionalizzazione (FNC-INTERNAZ), sezione start up (FNC-START-UP), sezione patrimonio PMI (FNC-PAT) del programma FESR MARCHE 2021-2027 e Sezione INVESTIMENTI E LIQUIDITA (INV-LIQ), la spesa linea fondo centrale di garanzia NON È DOVUTA.



# "L.R. n. 10/2017" e "RESTART FARE IMPRESA"

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito dall'agevolazione L.R. n. 10/2017, ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 e RESTART FARE IMPRESA (Delibera Cipe n.49 10/08/2016) la SPESA LINEA FONDO CENTRALE DI GARANZIA NON è dovuta.

Si precisa che le Commissioni di garanzia e la Spesa Linea Fondo Centrale di Garanzia, essendo voci di costo, una volta versate non potranno in nessun caso essere restituite né parzialmente né integralmente. Resta fermo quanto sopra previsto per la voce Diritti di Segreteria per richiesta Garanzia.

#### SPESE PER MODIFICHE CONTRATTUALI POST PERFEZIONAMENTO

(secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo vigente alla data della domanda di "conferma alle modifiche contrattuali")

Il cliente può essere chiamato al versamento di oneri integrativi, laddove dovesse cambiare il rischio originario della garanzia a seguito di modifiche contrattuali post perfezionamento pattuite con la banca quali ad esempio sospensioni, allungamento e/o rimodulazioni.

Sono previste due voci di costo di cui una fissa e una proporzionale:

• <u>Una parte fissa (diritti di segreteria per richiesta)</u>, che il cliente dovrà versare in fase di richiesta, calcolata in funzione del capitale residuo come riportato nella seguente tabella:

Da 0 sino a 10.000 euro	100,00 euro
Da 10.001 sino a 50.000	150,00 euro
Da 50.001 in poi	200,00 euro

- <u>Una parte proporzionale (commissioni di garanzia)</u>, che il cliente dovrà versare in fase di perfezionamento della modifica in caso di variazione durata, pari a:
  - 0,8% annuo del rischio in essere in presenza di controgaranzie o operazioni ipotecarie;
  - o 1% annuo del rischio in essere in assenza di controgaranzia.

La commissione sarà calcolata sull'effettiva durata della sospensione.

Per i casi di sospensione senza allungamento della durata e/o di modifica intervenuta successivamente al perfezionamento dell'operazione che comunque non comporta allungamento della durata verrà richiesta unicamente la parte fissa (diritti di segreteria per richiesta).

# **SPESE INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE**

La spesa, commisurata all'intera durata del rapporto, è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento.

Modalità invio	Costo
in formato cartaceo	€ 3,00 (annuo)
in formato digitale	€ 0,00

L'importo dovuto si calcola moltiplicando il costo annuo per il numero di anni relativi allo svolgimento del rapporto.

Tali spese non possono in nessun caso formare oggetto di restituzione a favore del Socio/Cliente

#### **CAUZIONI**

A seguito di valutazione del merito creditizio, potrebbe essere richiesta, per casi particolari, da parte dell'organo deliberante e in accordo con il Socio, l'acquisizione di una cauzione.

L'importo della cauzione sarà determinato sulla base del merito creditizio del socio e in funzione della rischiosità dell'operazione garantita e non potrà mai assumere un valore superiore all'esposizione assunta dal confidi su tale operazione.

L'ammontare sarà calcolato sull'importo garantito secondo la seguente tabella:

SCORING	Eccellente/Buono	Buono/Discreto/Sufficiente	Mediocre/Critico
Linea senza Controgaranzia	50%	60%	100
Linea Ordinaria controgarantita	40%	50%	90%

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto Sociale, nel caso in cui un'azienda affidata da UNI.CO. che presenti almeno un finanziamento estinto a scadenza o anticipatamente, per il quale erano state versate delle cauzioni, faccia formale richiesta di restituzione di cauzioni e il diritto non risulti prescritto, UNI.CO. verifica l'avvenuta ottemperanza di ogni obbligo a carico dell'azienda garantita nonché la regolarità dello stato della sua posizione.

A seguire si procederà nei modi descritti:

a. azienda titolare di un finanziamento regolarmente o anticipatamente estinto per il quale erano state versate delle cauzioni: UNICO, previa delibera dell'organo competente, procederà alla restituzione della cauzione versata, a mezzo bonifico bancario, ad eccezione di eventuale esercizio di azioni revocatorie;

b. azienda titolare di altri finanziamenti garantiti che presentano irregolarità: UNI.CO., previa approfondita analisi compiuta dagli uffici competenti, non procederà alla restituzione della cauzione versata, salvo i casi in cui si riterrà comunque opportuno presentare la richiesta di rimborso al CDA motivandola e comunque fatto salvo tuttavia il diritto di ritenzione spettante ad UNI.CO. fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile di tutte le garanzie concesse da UNI.CO.

La cauzione versata potrà essere restituita previa formale richiesta scritta, su carta libera o attingendo all'apposito modulo, nei termini di prescrizione decennale. La richiesta di restituzione va inoltrata tramite PEC all'attenzione della Sede Secondaria competente con l'indicazione del codice IBAN dove farsi accreditare il relativo importo.

Tale restituzione è condizionata alla verifica dell'avvenuta ottemperanza di ogni obbligo a carico dell'azienda garantita nonché la regolarità dello stato della sua posizione. In ipotesi di regolare estinzione, anche anticipata, dell'ultima operazione, i dieci anni del termine prescrizionale inizieranno a decorrere dal momento in cui il cliente abbia adempiuto tutti i suoi obblighi nei confronti di UNI.CO. con conseguente estinzione dell'ultimo rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 2935 del c.c.

In caso di insolvenza da parte del socio, la cauzione sarà restituita o incamerata, ridotta della parte utilizzata a copertura delle perdite causate ad UNICO.

# **AZIONI ORDINARIE**

Le azioni ordinarie, calcolate sulla quota garantita, da sottoscrivere in caso di richiesta di garanzia sono calcolate secondo la seguente tabella

SCORING	Linea Controgarantita Fondo Centrale di Garanzia	Linea Ordinaria Controgarantita	Legge 108/1996 e Legge 178/2020 Fondo Antiusura	Linea Ordinaria non Controgararantita
Eccellente/Buono/Discreto/ Sufficiente/Mediocre/Critico	1%		2%	2,5%

Le azioni ordinarie hanno un valore unitario di 25,82, l'importo da versare sarà arrotondato per eccesso e comunque l'importo minimo da sottoscrivere è pari ad Euro 258,20.

I "Clienti non Soci" (clientela che non possiede le condizioni statutarie per associarsi), in luogo delle azioni ordinarie, dovranno versare Cauzioni che, verranno conteggiate, con lo stesso metodo di calcolo previsto nella tabella sopra riportata.



#### "CREDITO FUTURO MARCHE"

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito dalle agevolazioni del FONDO "NUOVO CREDITO" PER LE IMPRESE sezione ordinaria (FNC-ORD), sezione ordinaria (FNC-ORD) ORD "Secondo Sportello" L.R.16/2024), sezione internazionalizzazione (FNC-INTERNAZ), sezione start up (FNC-START-UP), sezione patrimonio PMI (FNC-PAT) del programma FESR MARCHE 2021-2027, Sezione AGRICOLTURA - Fondo Nuovo Credito (FNC-AGRI) e Sezione INVESTIMENTI E LIQUIDITA (INV-LIQ), la richiesta di Ammissione a Socio è facoltativa e le Azioni, oltre la quota minima, non sono dovute.

#### "BANCA AIDEXA"

Solo nel caso di richiesta di Garanzia sul prodotto di Banca AideXa S.p.A. le Azioni integrative, calcolate sulla quota garantita del finanziamento, dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario a favore del Confidi antecedentemente all'erogazione del finanziamento garantito. Solo con l'erogazione del finanziamento garantito le azioni integrative già versate saranno imputate effettivamente a capitale sociale.

Nel caso in cui Banca AideXa S.p.A., per qualsiasi motivo, non erogasse il finanziamento garantito, le azioni integrative precedentemente versate saranno oggetto di rimborso al Socio.

#### **INFORMAZIONI AL SOCIO**

Il socio è al corrente che:

- non sono richieste altre voci di costo al di fuori di quanto sopra;
- Ai sensi dell'Art.119, comma 3 del T.U.B. il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, gratuitamente, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- l'impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell'impegno effettuata con l'emissione della lettera di garanzia, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell'operazione in richiesta.
- Nel caso di cliente persona fisica (non socio) è previsto al momento della richiesta di accollo di precedente garanzia la trasformazione delle azioni in deposito

#### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

#### Procedure di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti, 4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: reclami@uni-co.eu o uni-co.legale@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi<sup>2</sup>. UNI.CO. SOC.COOP. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE<sup>3</sup>, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO	
Il sottoscritto	
, .	aver visionato e sottoscritto un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle finitivo verrà consegnato per la sua accettazione e sottoscrizione presso l'Istituto di Credito
Data	
	Firma
	LEGENDA
Debitore Principale e debitore garantito: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisco	e l'adempimento.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (avallo, delegazione di pagamento, etc.) in favore del debitore principale.

Creditore Beneficiario: è il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito e in favore del quale è rilasciata la garanzia.

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Escussione della garanzia: Pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della banca, limitatamente all'escussione della garanzia al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi (Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326)

Attività di garanzia collettiva dei fidi: l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (ta li due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare,

¹ Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante" Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.



nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito a li ricovimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Socio: l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.





#### **ESTRATTO STATUTO SOCIALE**

#### Art. 12 OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio e' tenuto: a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale soprapprezzo; b) a comunicare al Consiglio di Amministrazionre i dati e le notizie da questo richiesti; c) a comunicare ogni modificazione inerente la propria forma giuridica, i propri rappresentanti legali, il proprio oggetto sociale e le eventuali variazioni relative al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, nonche' ogni notizia relativa ad un eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni trasformazioni e alla cessazione dell'attivita' imprenditoriale; e) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali; f) a partecipare concretamente all'attivita' sociale favorendo l'interesse della societa'; g) a fornire informazioni richieste per meglio valutare il suo merito di credito.

#### Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, per trasferimento dell'intera partecipazione azionaria, per scioglimento dell'Ente socio e/o la sua cancellazione dal registro delle imprese, e per morte del socio imprenditore individuale.

#### Art. 15 - RECESSO

Il socio cooperatore ed il socio sovventore possono recedere esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata. Il socio, qualora non abbia in corso operazioni assistite dal Confidi, puo' inoltre recedere con un preavviso di tre mesi, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di esonerare in tutto o in parte il socio recedente dall'obbligo di preavviso. In tal caso il recesso puo' essere limitato alla luce della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidita' e solvibilita' del Confidi, conseguentemente il Consiglio di Amministrazione puo' rigettare la richiesta di recesso laddove essa non sia compatibile con le suddette esigenze, secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di vigilanza. Il recesso non puo' essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla societa' con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' promuovere la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Qualora il socio recedente abbia in corso operazioni assistite dalla societa', il recesso diventa efficace solo con l'estinzione dei finanziamenti in essere garantiti dalla societa'.

#### Art. 16 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare l'esclusione nei confronti del socio che: a) non abbia, o abbia perso, i requisiti previsti per la partecipazione alla societa'; b) venga sottoposto a procedura concorsuale; c) non adempia puntualmente al rimborso dei finanziamenti ottenuti mediante garanzie rilasciate dalla societa'; d) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali; e) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la societa'; f) si renda moroso nell'integrale o parziale pagamento delle azioni sottoscritte, e dei corrispettivi dovuti alla societa' per le prestazioni ricevute; g) svolga o tenti di svolgere attivita' concorrenziale; h) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo gli interessi della societa'. Nei casi previsti alle lettere c), e), f) il socio inadempiente deve essere invitato da parte del Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione puo' essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dal predetto invito, purche' perduri lo stato di inadempienza. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione e deve essere tempestivamente comunicato al socio con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione mediante attivazione della procedura arbitrale, ai sensi del successivo art. 48, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### Art. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni secondo le disposizioni previste dal successivo art. 18. Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla societa' possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sara' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalita' e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvedera' alla liquidazione ai sensi del successivo art. 18.

# Art. 18 - RIMBORSO DELLE AZIONI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, qualora non si verifichi la prosecuzione del rapporto sociale ai sensi del precedente art. 17, hanno diritto al rimborso delle azioni possedute. La liquidazione della partecipazione sociale, in misura non superiore all'importo delle azioni effettivamente versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si e' verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del soprapprezzo eventualmente versato. Il rimborso delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante alla societa' fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla societa' non ha, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, diritto alla liquidazione della propria partecipazione prima di aver provato

d'aver adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso. Decorsi due anni da quando sono divenute esigibili, le somme liquidate ai sensi del presente articolo ma non riscosse, sono devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. Il socio escluso deve richiedere il rimborso delle azioni entro un anno dalla comunicazione della delibera di esclusione; decorso tale termine senza che sia pervenuta al Confidi la richiesta di rimborso, il socio escluso decade dal diritto al rimborso.